



ORDINANZA DIRIGENZIALE
N 46 DEL -8 GIU. 2021

**OGGETTO: -ISTITUZIONE AREA PEDONALE PIAZZA
UMBERTO I - VIA ROMA - L. PASSERO -
PIAZZALE STAZIONE - P.ZZA C. RUBINO,
TRATTO COMPRESO TRA VIAG.D'ANNUNZIO
E VIA FUORTES - 2021 - MODIFICA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Le criticità conseguenti all'attuale emergenza sanitaria nazionale per il Covid-19 stanno producendo danni di eccezionale gravità alle attività economiche e che pertanto, occorre muoversi, ove possibile, nella direzione di consentire che la ripresa delle attività possa avvenire nel modo più semplice e veloce possibile;

Difatti, l'attuazione delle misure utili al contenimento dell'epidemia ha determinato la sospensione delle attività produttive in ambito locale, in parte con decreti limitativi dell'esercizio delle attività economiche, in parte per via della contrazione significativa della domanda potenziale, indotta dalle restrizioni alle libertà di spostamento della cittadinanza;

Anche per questa ragione lo Stato, ribadita la straordinarietà delle circostanze e valutate la necessità e l'urgenza di contenere gli effetti negativi da epidemia da COVID-19, e ulteriormente intervenuto, con i decreti legge n. 18 del 17.3.2020 (convertito con modificazione con la legge del 24.4.2020 n. 27) e n. 23 del 8.4.2020, per sostenere il tessuto socio-economico nazionale, anche con misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

Fra le diverse iniziative a sostegno degli operatori economici lo Stato ha introdotto misure per la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e ha promosso interventi nei termini di incentivi fiscali, economici e di altra natura (Decreto Rilancio Italia);

- le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comportato la sospensione delle attività produttive in generale e quindi anche di quelle correlate all'esercizio di attività commerciale su suolo pubblico, nella specie di quelle ricettive e di ristorazione;

-D'altro canto la ripresa delle stesse attività commerciali può avvenire, secondo un regime di graduale riavvicinamento alla normalità, soltanto previa utilizzazione di misure di contenimento che corrispondono all'imposizione, fra gli altri, di obblighi in materia di distanza di sicurezza

minima interpersonale;

-Questa circostanza induce un ulteriore elemento di criticità per il riavvio delle attività produttive e richiede la promozione di misure compensative per incoraggiare le iniziative economiche nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;

Tenuto conto che:

La necessita di favorire il ritorno alle condizioni pre-crisi sostenendo il tessuto socioeconomico e garantendo il rispetto delle misure sul contenimento e gestione della emergenza epidemiologica rende utile, anche in ambito locale, l'introduzione di misure premiali ed incentivanti delle attività produttive, non ultimo, per recuperare .la Citta. Alle proprie imprescindibili prerogative sociali e di relazione tra i cittadini;

Queste misure devono garantire celerità nei processi autorizzativi e flessibilità nell'azione per gli operatori economici coinvolti sul territorio che devono veder consentito, ove compatibile con le condizioni territoriali, l'ampliamento delle possibilità di occupazione di suolo pubblico per svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria ma minimizzandone gli effetti sulla capacità produttiva.

In questo contesto, ravvisate le condizioni di eccezionalità, e necessario introdurre, una semplificazione sulle attuali modalità di occupazione di suolo pubblico;

Ritenuto che in ambito locale si possono introdurre misure premiali di incentivazione alla ripresa delle attività che però devono essere accompagnate da celerità nei processi autorizzatori e flessibilità nell'azione per gli operatori interessati che devono veder consentito, ove compatibile con le condizioni specifiche, l' ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico per svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria minimizzandone gli effetti sulla capacità produttiva secondo quanto previsto dal suddetto Decreto Legge;

Dato atto, inoltre, il Decreto "Ristori" del 22 marzo 2021, n. 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22/03/2021, nel prendere atto del perdurare dello stato di pandemia, all'articolo 30, comma 1, lettera a) ha prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esenzione dal versamento del Canone dovuto e, all'articolo 30, comma 1, lettera b), ha prorogato ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione delle domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico;

Viste le recenti direttive di caratura nazionale tra cui il D.L. n. 52 del 22.04.2021 "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*" e delle specifiche introdotte dal Ministero dell'Interno -Ufficio Gabinetto del Ministro (Circolare n. 15350/117/2/1 Uff.III- Prot. Viv.), protese tra le varie alla graduale ripresa dei diversi settori, tra cui l'attività dei servizi di ristorazione;

Considerato che dal 10.05.2021 a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 07.05.2021 la Regione Puglia è inserita in Zona GIALLA, e considerato che nell'art. 4 del sopracitato D.L. n.52 del 22.04.2021 è testualmente riportato: *"Dal 26 aprile 2021, nella zona GIALLA, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n.19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art.1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 [...];*

Viste le *"Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"* tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Dato atto che così operando si intende ampliare, senza ricorrere a particolari formalità, lo spazio già impegnato su aree pubbliche degli esercizi insediati, per questo già formalmente autorizzati dall'Amministrazione, nel rispetto delle condizioni minime necessarie alla tutela dei concorrenti interessi pubblici;

Valutato di individuare un punto di equilibrio tra le istanze promozionali dell'attività produttiva e quelle di corretto insediamento delle attività in ambito urbano onde garantire il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree interessate. Resta inteso che, per le aree e spazi ulteriori da utilizzare, l'esercizio delle attività dovrà avvenire secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria, collocando le occupazioni medesime in aree tali da proteggere i consumatori dagli effetti negativi del traffico, della polvere e sistemandole in modo da garantire la facile e completa pulizia degli spazi e delle attrezzature utilizzate;

Vista la Deliberazione di Giunta nr.78 del 17/05/2021 ad oggetto *"Emergenza covid-19 – Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali – Occupazione di suolo pubblico da parte di attività commerciali ;*

Vista la Deliberazione di Giunta nr.47 del Reg.Gen del 30.03.2016, con la quale veniva istituita un'area pedonale in Piazza Umberto I;

Vista la Deliberazione di Giunta nr.86 del Reg.Gen del 20.06.2017, con la quale venivano apportate modifiche alla prefata Delibera;

Viste le precedenti Ordinanze del Responsabile del Servizio nr. 57 del 28.06.2018, nr.68 del 04.07.2019 e nr.17 del 26/06/2020 con la quale veniva disciplinata l'istituzione di un'isola pedonale nel centro storico di Latiano in Piazza Umberto I, nel tratto compreso tra P.zza Capitano D'Ippolito e via Santa Margherita e via Roma nel tratto compreso tra via Cavour e P.zza Umberto I, ecc...;

Dato atto del carattere eccezionale e temporaneo delle misure previste finalizzate al rilancio delle attività locali per un limitato periodo di tempo ed al superamento dell'emergenza Covid-19 occorre prevedere ulteriori aree da destinare alla istituzione di isola pedonale;

Visto l'articolo 3, comma 1, n. 2 del vigente Codice della Strada secondo cui per area pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, i veicoli assimilati ai velocipedi;

Valutato che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni in una zona in cui, in particolare nel periodo estivo, la forte concentrazione di pedoni rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tale aree con il transito veicolare;

Vista la Delibera di Giunta nr.86 del Reg. Gen. del 20.06.2017 con la quale 1)- si prolunga nei mesi di Luglio e Agosto l'orario di interdizione alla circolazione e alla sosta dei veicoli all'interno dell'istituita isola pedonale; 2) - si riservano in P.tta Cap. D'Ippolito nr.05 spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti della zona interessata, debitamente autorizzati previa presentazione di richiesta e dopo attenta valutazione da parte del Comando di Polizia Locale, a titolo gratuito; 3) – si disciplinano le attività di intrattenimento musicale, regolamentazione delle emissioni sonore e della vendita di prodotti alcolici, superalcolici negli esercizi pubblici, artigianali, circoli privati, ecc...;

Visto l'Ordinanza nr.45 del 07/06/2021 con la quale veniva istituita l'area pedonale in P.zza Umberto I nel tratto compreso tra P.zza Cap. D'Ippolito e via Santa Margherita – via Roma nel tratto compreso tra via Cavour e P.zza Umberto I – via Roma nel tratto compreso tra via Del Croix e via Matteotti – via Roma nel tratto compreso tra via Matteotti e via Diaz – P.zza C. Rubino, nel tratto compreso tra via G. D'Annunzio e via Fuortes, – Piazzale Stazione nel tratto compreso tra via Manzoni e via S.S. Rosario;

Dato atto che per mero errore, veniva riportata una frase che risulta incompatibile con l'istituzione del divieto di fermata in P.zza Cap. D'Ippolito e che pertanto occorre apportare delle modifiche;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica nonché di esigenza di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Ritenuto di dover intervenire a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale e, pertanto, di regolare con la prevista segnaletica stradale i flussi di traffico all'interno dell'area di cui trattasi;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lvo 30.04.1992 n.°285 e relativo regolamento di esecuzione , e ss.mm.ii.;

Visto l'art.108 D.Lvo 267/2000;

visto l'art.42 commi 2 ed 3 del D.Lvo 30.04.1992, n. 285 ;

visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495;

ORDINA

- DI ISTITUIRE a far data dal 19 Giugno 2021 e fino al 15 Settembre 2021 il DIVIETO di FERMATA (a tutte le categorie di veicoli, escluso i veicoli adibiti a carico e scarico merce, al servizio dei portatori di handicap titolari di contrassegno invalidi, dei veicoli delle Forze Armate, di Polizia, antincendio, delle ambulanze, ai veicoli di soccorso in genere, alla Protezione Civile, ai medici impegnati in visita domiciliare e ai mezzi comunali, su ambo i lati della carreggiata della/e strada/e denominata/e nelle seguenti strade: P.zza Umberto I, tratto compreso tra P.zza Cap. D'Ippolito e via S. Margherita e P.zza Cap. D'Ippolito, tratto compreso tra via A. Ribezzi e P.zza Umberto I;
- DI ISTITUIRE, dato atto del carattere eccezionale e temporaneo delle misure previste finalizzate al rilancio delle attività locali per un limitato periodo di tempo ed al superamento dell'emergenza Covid-19, l'isola pedonale urbana in Piazza Umberto I nel tratto compreso tra P.zza Cap. D'Ippolito e via Santa Margherita – P.zza Cap. D'Ippolito, tratto compreso tra via A. Ribezzi e P.zza Umberto I, via Roma nel tratto compreso tra via Cavour e P.zza Umberto I – via Roma nel tratto compreso tra via Del Croix e via Matteotti – via Roma nel tratto compreso tra via Matteotti e via Diaz – P.zza C. Rubino, nel tratto compreso tra via G. D'Annunzio e via Fuortes, – Piazzale Stazione nel tratto compreso tra via Manzoni e via S.S. Rosario, prevedendo:
1. Orario di chiusura isola pedonale in P.zza Umberto I, nel tratto compreso tra P.zza Cap. D'Ippolito e via Santa Margherita – P.zza Cap. D'Ippolito, tratto compreso tra via A. Ribezzi e P.zza Umberto I - via Roma nel tratto compreso tra via Cavour e P.zza Umberto I - via Roma nel tratto compreso tra via Del Croix e via Matteotti – via Roma nel tratto compreso tra via Matteotti e via Diaz – P.zza C. Rubino, nel tratto compreso tra via G. D'Annunzio e via Fuortes – Piazzale Stazione nel tratto compreso tra via Manzoni e via S.S. Rosario, nel periodo compreso dal **19 Giugno al 15 Settembre 2021, tutti i giorni, dalle ore 21,00 sino alle ore 24,00 (ZONA GIALLA) e sino alle ore 01,00 del giorno seguente (ZONA BIANCA)**
 2. Di istituire, nell'area pedonale, durante il periodo ed orario di vigenza, un divieto di sosta dalle ore **20.30 alle ore 01,00** del giorno seguente, ad eccezione dei veicoli adibiti a carico e scarico merce, al servizio di persone invalide munite di contrassegno, dei veicoli delle Forze Armate, di Polizia, antincendio, delle ambulanze, ai veicoli di soccorso in genere, alla Protezione Civile, ai medici impegnati in visita domiciliare e ai mezzi comunali;
 3. Di istituire, durante il periodo ed orario di vigenza dell'area pedonale, il divieto di transito, ad eccezione dei veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno,

- dei veicoli delle Forze armate, di Polizia, antincendio delle ambulanze, ai veicoli di soccorso in genere, alla Protezione Civile, ai medici impegnati in visita domiciliare e ai mezzi comunali, ai residenti al fine di raggiungere abitazioni private al limitato scopo di accedere in box o garage di cui gli stessi risultino titolari e/o autorizzati alla sosta;
4. Di prevedere la possibilità di rilasciare apposite autorizzazioni in deroga, di sosta e di transito, dietro apposita richiesta e dopo attenta valutazione da parte del Comando di Polizia Locale.

Le disposizioni di cui sopra annullano e sostituiscono le precedenti se ed in quanto incompatibili con quelle contenute nella presente ordinanza.

Il Responsabile dell'ufficio segreteria è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso il presente provvedimento può essere proposto, da chiunque ne abbia interesse, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice penale, le sanzioni previste dalla L.R. nr.24 del 16 Aprile 2015 e le sanzioni previste dal T.U.L.P.S., le sanzioni previste all'art.2 comma1 del Decreto Legge 16 Maggio 2020 nr.33 e all'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 Marzo 2020 nr.19, sono punite ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285;

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Municipale.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Al Sig. Sindaco - Sede -;
- Al protocollo generale del Comune – Sede -;
- All'Albo Pretorio online – Sede -;
- Al Comando Provinciale Carabinieri;
- Al Comando Stazione Carabinieri;
- Al Commissariato di Mesagne



IL Responsabile del Servizio
(Giacobbe CORRADO)